



COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO FINO AL 2,00% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE O LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50

✂ ✦ ✦ ✦ ✂

APPROVATO CON

DELIBERA DI G.C. n. 222 del 19.12.2017, esecutiva il 20.1.2018

INDICE

Art. 1 (Oggetto del regolamento)	3
Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione)	3
Art. 3 (Natura dei Progetti)	4
Art. 4 (Costituzione del fondo)	4
Art. 5 (Ripartizione del fondo).....	5
Art. 6 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....	5

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, disciplina la costituzione del fondo interno fino alla soglia del 2,00% dell'importo posto a base di gara delle opere o lavori, servizi, forniture, da ripartire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *«...per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario...»*.
2. Il fondo interno così costituito, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esclusivamente per gli investimenti di importo a base d'asta superiore ad € 40.000,00.=, sarà ripartito per ogni singola opera o lavoro, servizio o fornitura, sulla base di quanto definito nel presente Regolamento.
3. Le opere, lavori, servizi e forniture che potranno essere oggetto della costituzione del fondo interno dovranno risultare previste tra le spese di investimento programmate dell'Ente ai sensi della vigente normativa.

Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di regolamentazione)

1. Per «opera», «lavori», «appalti pubblici di servizi» e «appalti pubblici di forniture» devono intendersi tutti quegli interventi definiti dall'art. 3, comma 1 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e cioè:
 - ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;
 - nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
 - pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
 - ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
 - tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

Art. 3 (Natura dei Progetti)

1. Le opere, lavori, servizi, forniture oggetto di incentivazione, oltre ad essere classificate di investimento, devono avere i caratteri definiti dall'articolo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, nonché, nel corso dell'esecuzione dei relativi appalti, di tutti gli atti formali previsti normativamente e dalle linee guida ANAC anche future, alla conduzione, alla verifica ed al collaudo dello stesso tra cui:
 - Consegna dell'appalto
 - Sospensione e ripresa dell'appalto
 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore dell'appalto
 - Danni cagionati da forza maggiore
 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.
 - Contabilità dell'appalto
 - Conto finale dell'appalto
 - Collaudo dell'appalto o certificazione della regolare esecuzione o verifica di conformità (delle forniture e/ dei servizi)

Art. 4 (Costituzione del fondo)

1. Gli oneri inerenti alla costituzione del fondo incentivante la progettazione di opere e lavori, servizi, forniture, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli investimenti. L'entità del fondo di che trattasi in misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori posti a base di gara è modulato come segue:
 - per importo di opere e lavori fino ad € 1.000.000,00.=, pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - per importo di opere e lavori oltre la soglia comunitaria € 5.225.000.=, pari al 1% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - per importo di opere e lavori, servizi, forniture compresi tra € 1.000.000,00.= e la soglia comunitaria € 5.225.000.=, pari al valore dell'interpolazione lineare rispettivamente tra 2% ed 1% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - per importo di servizi e forniture fino alla soglia comunitaria (€ 209.000,00.=), pari al 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - per importo di servizi e forniture oltre il doppio della soglia comunitaria (€ 418.000,00.=), pari al 1% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
 - per importo di servizi e forniture compresi tra la soglia comunitaria (€ 209.000,00.=) ed il doppio della soglia comunitaria (€ 418.000,00.=), pari al valore dell'interpolazione lineare rispettivamente tra 2% ed 1% dell'importo dei lavori posti a base di gara;
2. Nel caso di indisponibilità di personale dipendente per prestazioni professionali oggetto di incentivazione, il costo sostenuto per l'affidamento dei servizi parziali a professionisti e

“services” esterni, viene detratto dall’ammontare del fondo incentivante in quota proporzionale all’incidenza della prestazione professionale valutata secondo le vigenti tariffe professionali. Qualora parte delle prestazioni afferenti alla realizzazione delle opere, lavori, servizi e forniture sia affidata a professionisti esterni all’Amministrazione, spetterà comunque al Responsabile Unico del Procedimento e ai suoi collaboratori nonché, ai componenti degli uffici amministrativi interessati, la percentuale del fondo incentivante prevista per tali figure dal presente Regolamento.

Art. 5 (Ripartizione del fondo)

1. La ripartizione e la liquidazione del fondo interno tra i soggetti interessati ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento sarà effettuata con le modalità di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto.
2. **L’importo dell’incentivo complessivo da destinare al fondo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento nel limite di spesa previsto dalla normativa vigente in materia di salario accessorio del personale ex art. 15 CCNL 1/4/1999.**
3. **Il precedente comma 2) risulterà efficace solo in vigenza di norma cogente che ricomprenda l’incentivo in parola nel limite di spesa previsto in materia di salario accessorio del personale, ex art. 15 CCNL 1/4/1999.**

Art. 6 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all’attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero fino al 18 agosto 2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera G.C. n. 173 del 27.9.2002 e modificato con delibera di G.C. N. 217 del 6.12.2007.
2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014, ovvero dal 19 agosto 2014 e fino al 18 aprile 2016, data di pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all’ex art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e sulla base dei criteri previsti nell’apposito Regolamento Comunale, approvato con delibera approvata con delibera G.C. n. 173 del 27.9.2002 e modificato con delibera di G.C. N. 217 del 6.12.2007.



ALLEGATO A

AL PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO DEL 2,00% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA DELLE OPERE O LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 (Ripartizione del fondo)

1. I criteri di ripartizione del fondo devono assicurare un compenso omogeneo delle diverse figure organizzative professionali, funzionali ed operative interessate, e diversificato in relazione alla professionalità richiesta ed alla effettiva partecipazione.
2. Relativamente alla ripartizione del fondo interno stabilito nella misura di cui all'art. Art. 4 (Costituzione del fondo) del Regolamento di cui al presente allegato, l'ottanta per cento dello stesso è da distribuirsi «...*per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario...*».
3. La quota di cui al precedente punto (80% del fondo incentivante) da distribuirsi tra i soggetti sopraccitati, sarà così suddivisa:

per le attività di programmazione della spesa per investimenti (compreso collaboratori)	5%
per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, e/o centrale unica di committenza ex. art 113 comma 5	10%
responsabile unico del procedimento	20%
collaboratori del Responsabile Unico del Procedimento	5%
di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione dei contratti	60%

di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, o verificatore di conformità (delle forniture e/ dei servizi)	
TOTALE	100%

In particolare, tra i soggetti Direttore dei lavori o direttore per l'esecuzione, Direttori operativi, Ispettori di cantiere, Collaudatore, Collaudatore statico, la ripartizione individuale dell'aliquota di categoria di cui ai precedenti punti si ottiene con l'applicazione della seguente formula:

$$I_i = 0,60 \times F \frac{n_i a_i}{\sum_{j=1}^n n_j a_j}$$

$$I_{in} = \frac{I_i}{n_i}$$

dove

- I_i = importo di categoria;
- I_{in} = importo individuale;
- F = quotaparte del fondo corrispondente allo 80% del fondo incentivante;
- n = numero di categorie professionali pari a ;
- n_i = numero dei componenti la categoria professionale i-esima;
- a_i = coefficiente di compenso professionale di categoria i-esima, che assume i seguenti valori:

– Direttore dei lavori o dell'esecuzione	$a_1 = 4,0$
– Direttore operativo e/o coordinatore per l'esecuzione	$a_2 = 2,0$
– Ispettori di cantiere	$a_3 = 1,0$
– Collaudatore tecnico amministrativo o verificatore di conformità	$a_4 = 2,0$
– Collaudatore statico	$a_4 = 1,0$

4. Relativamente alla ripartizione del fondo interno stabilito nella misura di cui all'art. Art. 4 (Costituzione del fondo) del Regolamento di cui al presente allegato, il venti per cento dello stesso è da distribuirsi «è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori».
5. Il dirigente responsabile di settore costituisce i gruppi di lavoro con possibilità di attribuzione ad uno stesso soggetto di uno o più compiti; in tal caso le indicate aliquote vengono sommate.
6. Sulla base della ripartizione prevista ai precedenti commi, il Dirigente dell'Area a cui afferisce l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura stabilisce, su proposta dei responsabili dei singoli

procedimenti, l'attribuzione preventiva per ciascun componente il gruppo di lavoro, anche con quote individuali diverse rispetto a quanto previsto dai citati commi con variazioni in più o in meno entro un limite massimo del 30%, in relazione all'eventuale diverso apporto partecipativo dei singoli.

7. La ripartizione preventiva può essere modificata a consuntivo in relazione alle variazioni di importo progettuale, alle variazioni della composizione dei gruppi, alla variazione del grado di partecipazione di ciascun soggetto durante l'esecuzione dell'appalto, nonché al rispetto dei tempi previsti dagli atti di programmazione dell'Ente.

Art. 2 (Liquidazione dei compensi)

1. La liquidazione dei compensi avviene ad intervenuta proposta di approvazione dell'atto di collaudo da parte dell'Organo competente, delle opere, lavori, servizi o forniture, o, per le prestazioni parziali realizzate, decorso inutilmente un anno dalla sospensione e/o interruzione del contratto.
2. Formalizzata la proposta di cui al punto precedente, il Dirigente dell'Area che promuove il collaudo trasmette al Servizio Personale per il pagamento delle quote del fondo incentivante concernente la realizzazione dell'opera, un apposito prospetto di liquidazione.

